

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1964, n. 1594.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, p. a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico e di servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonché di dettatura telefonica dei telegrammi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Considerato che le Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), Telefonica delle Venezie (TEL.VE.), Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), Telefonica Tirrena (TE.TI.) e Esercizi Telefonici (S.E.T.) hanno deliberato di fondersi per incorporazione nella SIP Società Idroelettrica Piemonte, che assume la denominazione di SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico;

Considerato che con la fusione anzidetta, cessano di avere vigore le convenzioni stipulate l'11 dicembre 1957 con le Società S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407 e 1409 e la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 con la società TE.TI., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Ritenuta l'opportunità di stipulare una nuova convenzione con la Società incorporante SIP alle stesse condizioni previste nelle clausole delle convenzioni suindicate;

Considerato che, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL ha provveduto nei confronti della SIP alla restituzione dei beni e dei rapporti non attinenti all'impresa elettrica, nonché alla liquidazione dell'indennizzo;

che, effettuate le operazioni di fusione per incorporazione di cui sopra, la maggioranza delle azioni della SIP risulterà di proprietà diretta o indiretta dell'IRI, per cui alla data della fusione stessa, data in cui entra in vigore la nuova convenzione, la SIP si troverà nella condizione prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Considerato che l'unificazione dei servizi telefonici in concessione risponde al pubblico interesse;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 ai sensi e per gli effetti dello

art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, numero 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 79. — VILLA

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico, per azioni - per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico e di servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi, nonché di dettatura telefonica dei telegrammi.

PREMESSO

che la S.T.I.P.E.L. Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda per azioni, la TEL.VE. Società Telefonica delle Venezie per azioni, la T.I.M.O. Telefoni Italia Media Orientale società per azioni, la Società Telefonica Tirrena TE.TI., per azioni e la S.E.T. Società per azioni Società Esercizi Telefonici, concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, con deliberazioni delle rispettive Assemblee, tutte in data 27 giugno 1964, hanno deliberato di fondersi per incorporazione nella SIP - Società Idroelettrica Piemonte, Società per azioni;

che la Società SIP, in data 27 giugno 1964, ha deliberato di incorporare le anzidette Società telefoniche, nonché la Vizzola Società per azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, la Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni e la Società Pinerolese Elettricità S.P.E. per azioni, modificando la finalità sociale da quella della produzione, acquisto e utilizzazione di forze motrici in quella dell'esercizio dei servizi telefonici ed assumendo la denominazione di SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico per azioni;

che con l'estinzione delle menzionate Società telefoniche perderanno efficacia le seguenti convenzioni principali ed aggiuntive per la concessione di servizi telefonici:

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona telefonica alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.);

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1406, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 2ª zona telefonica alla Società Telefonica delle Venezie (TEL.VE.);

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica alla Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.);

27 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona telefonica alla Società Telefonica Tirrena (TE.TI.);

11 dicembre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409, concernente il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona telefonica alla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.);

convenzione aggiuntiva stipulata in data 27 settembre 1960 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1962, n. 196;

convenzione aggiuntiva stipulata il 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, numero 1510;

convenzione aggiuntiva stipulata il 21 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) e la Società Telefonica Tirrena (TE.TI.) ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, n. 984.

Fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del Ministro on. avv. Carlo Russo e la SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede sociale in Torino, capitale versato L. 128.250.000.000, rappresentata dal suo presidente prof. dott. ing. Giovanni Someda, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della SIP in data 5 ottobre 1964, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Dalla data della predetta fusione per incorporazione alla SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico per azioni, che nella presente convenzione verrà in seguito indicata con l'abbreviazione « Società », sono concessi tutti i servizi già affidati nella rispettiva zona di concessione alle cinque Società telefoniche incorporate, alle stesse condizioni previste nelle clausole delle convenzioni indicate nelle premesse, che qui si intendono tutte integralmente riprodotte, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

La Società assume anche tutti i diritti e gli obblighi delle Società incorporate, derivanti dai rapporti pendenti alla data indicata nel precedente comma, ed ogni responsabilità per inadempimenti in cui siano incorse le cinque Società suddette verso l'Amministrazione.

Art. 2.

I primi due commi dell'art. 1 delle prime cinque Convenzioni citate in premessa, d'ora innanzi per brevità denominate « convenzioni », sono sostituiti dai seguenti:

« Sono concessi in esclusiva alla Società:

- a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori;
- b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico nell'ambito di ciascun Compartimento e quello ceduto dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 8;
- c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi fra le località sede di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell'Amministrazione;
- d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località.

Sono altresì concessi alla Società:

- a) il servizio telefonico internazionale di frontiera, specificato nel successivo art. 8;
- b) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane);
- c) il servizio delle commissioni telefoniche.

Art. 3.

La concessione dei servizi di cui all'art. 1 delle Convenzioni si estende a tutto il territorio nazionale, che, agli effetti della determinazione della competenza del traffico, viene suddiviso nelle seguenti cinque Zone:

1ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla S.T.I.P.E.L. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957;

2ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla TEL.VE. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957;

3ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla T.I.M.O. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957, modificato dalla convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962;

4ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla TE.TI. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 27 dicembre 1957, modificato dalla convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962;

5ª Zona: corrispondente a quella di concessione alla S.E.T. di cui all'art. 2 della relativa convenzione 11 dicembre 1957.

Art. 4.

L'art. 3 delle convenzioni è sostituito dal seguente:

« Art. 3 (Sede legale della Società).

La sede legale della Società, stabilita nel comune di Torino, non potrà essere trasferita in altro Comune che con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 4 delle convenzioni è modificato come appresso:

« In conseguenza la Società si impegna:

a) ad avere, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, un capitale sociale non inferiore a lire 200.000.000.000 (duecento miliardi);

b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione ».

Art. 6.

L'art. 8 delle convenzioni e le prime due convenzioni aggiuntive citate in premessa sono sostituite come segue:

« Art. 8 (Competenza del traffico).

Il traffico tra Settori sede di Centro di compartimento è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha lo obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e, temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese.

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento è di esclusiva pertinenza della Società.

Il traffico tra Compartimenti, escluso quello tra i Settori sede di Centro di compartimento, è misto.

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza dell'Amministrazione ed alle condizioni stabilite dall'art. 52 della presente convenzione:

a) per le Zone 1ª, 2ª, 3ª e 4ª il traffico tra i Compartimenti compresi nella stessa zona, escluso quello tra i Settori sede di Centro di compartimento;

b) il traffico terminale tra i seguenti Distretti: Mondovì-Savona, Lodi-Piacenza, Cremona-Piacenza, Brescia-Verona;

c) il traffico terminale tra i Distretti dell'Umbria, dello Abruzzo e del Molise (esclusi i Settori di Perugia e Pescara), nonché del Distretto di Rieti, da una parte, e del Distretto di Roma dall'altra, e il traffico terminale tra i Distretti di Piacenza, Fidenza e Parma, da una parte, e il Settore di Milano dall'altra.

Tale traffico dovrà essere svolto secondo le norme di istradamento previste dal piano regolatore; in particolare, quello in partenza da Roma e da Milano dovrà essere prenotato al corrispondente Ufficio Interurbano dello Stato che provvederà al suo inoltramento;

d) il traffico internazionale di frontiera sui circuiti:

Uzlo-Briançon	Porlezza-Lugano
DomoJossola-Briga	Chiavenna-S. Moritz
Baveno-Lugano	Sondrio-S. Moritz
Lulno-Lugano	Malles-S. Moritz
Varese-Lugano	Dobbiaco-Lienz
Como-Chiasso	Tarvisio-Klagenfurt
Argeno-Lugano	Trieste-Capodistria

e) il traffico tra le località della 3ª Zona e il territorio della Repubblica di San Marino.

E' invece di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione:

- a) il traffico tra il Settore di Padova (2^a Zona) e i Settori sede di Centro di compartimento delle altre zone;
 b) il traffico tra il Settore di Livorno (4^a Zona) e i Settori sede di Centro di compartimento delle altre zone;
 c) il traffico tra i settori di Sassari e di Olbia, da una parte, e tutti i settori sede di Centro di compartimento dalla altra, ad esclusione di quello di Cagliari;
 d) il traffico tra il Settore di Messina e tutti i Settori sede di Centro di compartimento, ad esclusione di quello di Catania.

Il traffico tra la Sardegna e il resto del territorio nazionale, non di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione, è misto.

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 12 delle convenzioni, sono soppresse le parole « di Concessione ».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 21 delle convenzioni sono soppresse le parole « comprese nella zona di Concessione ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 28 delle convenzioni è soppresso.

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 38 delle convenzioni è soppresso l'inciso « nella zona di Concessione ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 51 delle convenzioni è modificato come segue:

« La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 4,50 %, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati, fatta eccezione degli interessi attivi, dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali, nonché delle soprattasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche per dette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'art. 9 della presente convenzione ».

Il terzo comma dello stesso art. 51 è sostituito dal seguente:

« Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — migliorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore allo 0,8 % degli introiti lordi sopra indicati ».

Art. 12.

Fermi restando i primi tre e gli ultimi tre commi dell'art. 52 delle convenzioni, i commi intermedi sono sostituiti dal comma seguente:

« Per il traffico ceduto dall'Amministrazione alla Società nella 1^a e 4^a Zona, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della presente convenzione, la Società stessa corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo iniziale, rispettivamente, di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) e di lire 60.000.000 (sessanta milioni), da versare in due rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Tale canone annuo è riferito alle tariffe vigenti nel 1957 ed al traffico del 1957 e sarà aumentato:

a) in misura direttamente proporzionale alla media aritmetica degli aumenti delle tariffe interurbane previste per le conversazioni ordinarie Istrate sul circuito di lunghezza oltre 25 km. e fino a 100 km.; qualora l'aumento delle tariffe intervenga nel corso dell'anno il corrispondente aumento del canone annuo sarà calcolato pro-quota; a partire dalla data in cui le tariffe interurbane saranno commisurate alla distanza in linea d'aria, varrà la media aritmetica degli aumenti delle tariffe interurbane delle conversazioni ordinarie degli scaglioni comprendenti le distanze da 15 a 60 km.;

b) ogni anno in misura pari al 4 % dell'incremento percentuale degli aumenti del numero di unità di conversazioni interurbane in partenza, rispettivamente, dalla 1^a e dalla 4^a Zona, prendendo come prima base di riferimento il traffico annuo del 1957. Per calcolare l'aumento del canone afferente all'aumento di traffico di ciascun anno, si terrà conto dello incremento percentuale di traffico verificatosi rispetto all'anno precedente ».

Art. 13.

Il quart'ultimo comma dell'art. 56 delle convenzioni è così modificato:

« L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto ad impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati collegati agli impianti stessi non superi il numero totale degli abbonati diviso per il numero dei Compartimenti ».

Art. 14.

Al primo comma dell'art. 57 delle convenzioni sono soppresse le parole « compresi nelle zone di Concessione ».

Art. 15.

Il quart'ultimo comma dell'art. 59 delle convenzioni è modificato come segue:

« Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente Concessione ».

Art. 16.

I primi due commi dell'art. 62 delle convenzioni sono sostituiti dal seguente:

« A garanzia degli obblighi assunti, la Società, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è tenuta a costituire presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di lire 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni), in numerario o in titoli dello Stato o equiparati, al valore di Borsa ».

Per la costituzione di tale deposito potranno essere utilizzati i depositi cauzionali effettuati dalle cinque Società telefoniche incorporate ai sensi dell'art. 62 delle convenzioni, mediante voltura da richiedere entro il termine stabilito nel precedente comma.

Art. 17.

L'art. 67 delle convenzioni è sostituito dal seguente:

« Art. 67 (Domicilio della Società).

La Società, agli effetti della presente convenzione, elegge domicilio in Roma, presso la STET - Società Finanziaria Telefonica, per azioni, via Arcangelo Corelli, 10 ».

Art. 18.

La presente convenzione entra in vigore come stabilito all'art. 1, dalla data di fusione di cui in premessa e, essendo stipulata nell'interesse dello Stato, è esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 21 ottobre 1964

p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Il Ministro: RUSSO

p. la Società

Il presidente: Giovanni SOMEDA

Ufficio del registro Atti privati - Roma - Eseguita registrazione al n. 5338 mod. II, vol. 5287 - Addì 22 dicembre 1964. — Il capo ufficio: f.to illeggibile. — Esatte L.: gratia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 gennaio 1965, n. 10.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettronucleare Italiana S.p.A. », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative al trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;